



**COMUNE DI FERRANDINA**  
(Provincia di Matera)  
**AREA ECONOMICO – FINANZIARIA**  
**UFFICIO TRIBUTI**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'I.C.I.**  
**(Imposta Comunale sugli Immobili)**  
**(D.Lgs. 504/92 E SS.MM.II.)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 27 Marzo 2009

**INDICE**

TITOLO	ART	TITOLO I	PAGINA
		<b>IMMOBILI ASSOGGETTATI ALL'IMPOSTA</b>	
I	1	Oggetto e scopo del Regolamento	3
I	2	Presupposto dell'imposta	3
I	3	Definizione di fabbricato	3
I	4	Definizione di area fabbricabile	4
I	5	Definizione di terreno agricolo	5

TITOLO	ART	SOGGETTI D'IMPOSTA	PAGINA
II	6	Soggetti passivi	6
II	7	Soggetto attivo	6

TITOLO	ART	BASE IMPONIBILE	PAGINA
III	8	Base imponibile	7
III	9	Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto	7
III	10	Base imponibile degli immobili di interesse storico - artistico	7
III	11	Base imponibile dei fabbricati classificabili	8
III	12	Base imponibile degli altri fabbricati non iscritti in catasto	8
III	13	Fabbricati dichiarati con rendita presunta - liquidazione e rimborsi	9
III	14	Rendite catastali - accoglimento ricorso o istanza di rettifica di classamento da parte dell'Agenzia del Territorio.	9
III	15	Determinazione del valore delle aree fabbricabili	9
III	16	Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di intervento di recupero edil.	10
III	17	Base imponibile dei terreni agricoli	10
III	18	Base imponibile dei terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale	10

TITOLO	ART	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA: RIUZIONI E DETRAZIONI	PAGINA
IV	19	Determinazione delle aliquote	11
IV	20	Diversificazione della tariffa	11
IV	21	Determinazione dell'imposta	12
IV	22	Riduzione d'imposta	12
IV	23	Esenzioni	12
IV	24	Fabbricati fatiscenti	13
IV	25	Nozione di abitazione principale	13
IV	26	Unità immobiliari equiparate ad abitazione principale e pertinenze	13
IV	27	Esclusione dall'imposta dell'abitazione principale	14
IV	28	Soppressione dell'obbligo della comunicazione delle	15

		variazioni	
IV	29	Versamenti	15
IV	30	Rimborsi	15

TITOLO	ART	ACCERTAMENTO CON ADESIONE	PAGINA
V	31	Accertamento con adesione	16
V	32	Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione	17
V	33	Procedure per l'accertamento con adesione	18
V	34	Atto di accertamento con adesione	18
V	35	Adempimenti successivi	18
V	36	Perfezionamento della definizione	17

TITOLO	ART	COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO	PAGINA
		COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO	
VI	37	Compenso incentivante al personale addetto	19
VI	38	Utilizzo del fondo	19

TITOLO	ART	SANZIONI - RAVVEDIMENTO	PAGINA
VII	39	Sanzioni ed interessi	20
VII	40	Ritardi ed omessi versamenti	20
VII	41	Procedimento di irrogazione della sanzioni	20
VII	42	Irrogazione immediata delle sanzioni	21
VII	43	Ravvedimento	21

TITOLO	ART	NORME FINALI	PAGINA
VIII	44	Norme abrogate	22
VIII	45	Soppressione dell'obbligo dei controlli formali	22
VIII	46	Pubblicità del Regolamento e degli atti	22
VIII	47	Entrata in vigore del Regolamento	22
VIII	48	Casi non previsti dal presente Regolamento	22

## **TITOLO I**

### **IMMOBILI ASSOGGETTATI ALL'IMPOSTA**

#### **ARTICOLO 1**

##### **OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni;
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 Dicembre 1997, n. 449 per conseguire il miglior livello di efficienza dell'attività impositiva e la semplificazione e lo snellimento delle procedure nei rapporti con i contribuenti;
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle norme in materia di I.C.I.

#### **ARTICOLO 2**

##### **PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

( Articolo 1, comma 2, D.Lgs. 504/92 )

1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli – così come definiti nei successivi articoli di questo titolo – siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

## **ARTICOLO 3**

### **DEFINIZIONE DI FABBRICATO ED AREE FABBRICABILI**

(Articolo 2, comma 1, D.Lgs. 504/92)

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano;
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è stato comunque utilizzato.
3. E' soggetto passivo dell'imposta il possessore del fabbricato costruito abusivamente a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia;
4. Il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo deve comunque ritenersi fabbricabile dalla data di inizio dei lavori, ancorché non sia ricompreso negli strumenti urbanistici fra le aree a destinazione edificatoria.
5. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nei successivi artt. 5 – comma 2 – e 18 del presente regolamento.

## **ARTICOLO 4**

### **DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE**

(Articolo 2, comma 1, Dlgs. 504/92, articolo 58 Dlgs. 446/97)

1. Per area fabbricabile si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi del Comune di Ferrandina durante il periodo di imposta. L'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel presente comma.
2. Sono altresì considerate edificabili:
  - a) le aree con estensione inferiore a quella minima occorrente secondo i regolamenti urbanistici vigenti nel periodo di imposta, che però – in quanto siano limitrofe ad altre aree edificabili – si mostrino idonee ad essere incluse in progetti edificatori riguardanti altri suoli;
  - b) le aree che per caratteristiche di ubicazione, di accessibilità, di sviluppo edilizio già in atto nella zona ed in quelle immediatamente adiacenti, di presenza e di utilizzabilità di collegamenti viari, infrastrutture, servizi pubblici ed altre opere a rete, mostrino attitudine all'edificazione, indipendentemente dalla concreta destinazione impressa dal proprietario e dalla loro esclusione dallo strumento urbanistico;

- c) le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano dalla demolizione di fabbricati e quelle, infine, soggetti ad interventi di recupero edilizio a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c) , d) ed e) della legge 5 Agosto 1978, n. 457;
- d) in genere, tutte le aree le quali presentino possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti dall'art. 5-bis del D.L. 11 Giugno 1992, n. 333, agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

**3. Non sono considerate edificabili:**

- a) Le aree sulle quali persiste l'utilizzazione agro – silvo -. pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione di prodotti agricoli quando rientrano nel normale esercizio dell'agricoltura, a condizione che siano posseduti e condotte da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, iscritte negli elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 Gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° Gennaio dell'anno successivo
- b) Le aree occupate dai fabbricati come definiti dall'articolo 3 del presente regolamento, e quelle che ne costituiscono pertinenze.
- c) Le aree espressamente assoggettate a vincoli di inedificabilità.

## **ARTICOLO 5**

### **DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO**

( Articolo 2, D.lgs. 504/92)

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio dell'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.
2. Entrano nella fattispecie di cui al precedente punto 1 i terreni siti nella Val Basento sino a quando conservano, di fatto, lo status di terreno agricolo ed a condizione che siano condotti e coltivati personalmente dal proprietario e/o da appartenenti al proprio nucleo familiare.
3. Per le aree di cui al precedente punto 2. si applica quanto stabilito dall'art. 17 del presente Regolamento e, ad eccezione dei soggetti in esso stabiliti , non si applicano le norme stabilite nell'art. 18.

## TITOLO II

### SOGGETTI DELL'IMPOSTA

#### ARTICOLO 6

##### SOGGETTI PASSIVI

( testo in vigore dell'1.1.2001, modificato dalla Legge 23.12.2000, n. 388, art 18 )

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 2, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie sugli

stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività;

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti dalle imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria;
3. Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto, soggetto passivo dell'imposta è l'assegnatario a far data dall'atto di assegnazione;
4. Nel caso di concessione di aree in diritto di superficie da parte del Comune per la costruzione di alloggi di tipo economico e popolare, il superficiario è soggetto passivo dell'ICI a decorrere dalla costituzione del diritto;
5. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel comma 1 del presente articolo, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

## **ARTICOLO 7**

### **SOGGETTO ATTIVO**

(Articolo 4 Dlgs 504/92)

1. L'imposta è accertata, liquidata e riscossa dal Comune di Ferrandina per gli immobili di cui all'art. 2 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritto reale di usufrutto, di uso, enfiteusi, superficie.

## **TITOLO III**

### **BASE IMPONIBILE**

## ARTICOLO 8

### BASE IMPONIBILE

( Art. 5 Dlgs. 504/92)

1. La base imponibile è il valore degli immobili di cui all'articolo 2, come determinato a norma di questo titolo.

## ARTICOLO 9

### BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO

( Articoli 5 Dlgs. 504/92; Dm. 14 Dicembre 1991; articolo 3, comma 48, legge 662/90)

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1° Gennaio dell'anno di imposizione ed aumentati del 5%, i seguenti moltiplicatori:

MOLTIPLICATORE	CATEGORIA CATASTALE	DESCRIZIONE
34	C/1	Negozi e botteghe
50	A/10	Uffici e studi privati
50	D	Immobili a destinazione speciale
100	A	Immobili a destinazione ordinaria
	B	Immobili ad uso alloggio collettivo
	C	Immobili a destinazione commerciale varia

## ARTICOLO 10

### BASE IMPONIBILE DEGLI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO

( Art. 2 – comma 5 – D.L. 16/93)

1. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1 Giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione di una tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, il moltiplicatore di 100.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Riferimento normativo e nota: Articolo 2 – comma 5. Dl 16/1993. La tariffa più bassa prevista per le abitazioni di categoria catastale A/5, classe I, da incrementare del 5%: Circ. Min. Finanze 28.5.1998, n. 136/E. Stesso criterio anche per le unità immobiliari le cui destinazioni comportano un coefficiente diverso. Per esempio, per una unità immobiliare A/10, invocando il proprietario il beneficio fiscale indica la minore rendita catastale per le abitazioni della medesima zona censuaria, il coefficiente di capitalizzazione da adottare è quello di 100.

## ARTICOLO 11

### BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI CLASSIFICABILI

#### NEL GRUPPO CATASTALE "D"

( Art. 7 – comma 3 – D.L. 333/92; art. 5 D.Lgs. 504/92; Art. 58 D.Lgs. 446/97)

1. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dell'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, ed applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti annualmente stabiliti con decreto del Ministero delle Finanze.
2. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 Aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali.
3. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

## ARTICOLO 12

### BASE IMPONIBILE DEGLI ALTRI FABBRICATI NON ISCRITTI IN CATASTO

( Art. 5 D.Lgs. 504/92; art. 58 D.Lgs. 446/97)

1. Per i fabbricati diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute all'accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, ai sensi dell'art. 5 – comma 4 – del Decreto n. 504/92, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti. Per fabbricati non iscritti si devono intendere:
  - a) i nuovi fabbricati non ancora iscritti ma ultimati, indipendentemente dal rilascio del certificato di abitabilità;

- b) i fabbricati che, pur censiti, non hanno ancora avuta assegnata la rendita catastale;
- c) i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti che influiscono sull'ammontare della rendita catastale.

## **ARTICOLO 13**

### **FABBRICATI DICHIARATI CON RENDITA PRESUNTA – LIQUIDAZIONE E RIMBORSI**

1. Premesso che a decorrere dall'1.1.2007 l'art. 1, comma 173, lett. a) della legge 27/12/1996, n. 296 ha abrogato l'obbligo di dichiarare la rendita presunta dei fabbricati non censiti e dichiarati ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/1992 le cui rendite risultino attribuite e poste in atti dal Catasto fino al 31 Dicembre 1999, ancorchè notificate ai contribuenti mediante affissioni all'Albo Pretorio, il Comune provvede alla liquidazione della maggiore imposta dovuta per gli anni pregressi senza applicazione di sanzioni ed interessi ed al rimborso delle somme versate in eccedenza senza applicazione di interessi.

## **ARTICOLO 14**

### **RENDITE CATASTALI – ACCOGLIMENTO RICORSO O ISTANZA DI RETTIFICA DI CLASSAMENTO DA PARTE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO**

1. In deroga a quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 504/92, in caso di rilassamento dell'immobile e attribuzione di rendita effettiva a seguito di istanza dell'interessato all'Ufficio del Territorio o a seguito di decisione di ricorso alla Commissione Tributaria, la nuova rendita rilassata, sia che risulti superiore, sia che risulti inferiore alla precedente rendita attribuita, ha efficacia dalla data in cui è stata presentata la originaria richiesta di accatastamento.
2. Non si procede a rimborsi per i rapporti d'imposta divenuti definitivi.

## **ARTICOLO 15**

### **DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DELLE AREE FABBRICABILI**

( Art. 5 D.Lgs. 504/92 )

1. Ai sensi dell'art. 5 – comma 5 – del Decreto n. 504/92, per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio, al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
2. Entro 120 giorni dall'adozione del presente Regolamento la Giunta comunale, con apposita delibera, sulla base di relazione dell'Ufficio tecnico comunale, individuerà

delle zone omogenee nell'ambito del territorio comunale ed i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ivi ubicate.

- 3 La determinazione del valore venale dell'area dovrà tener conto dei seguenti elementi:
  - a) zona territoriale di ubicazione;
  - b) indice di edificabilità;
  - c) destinazione d'uso consentita;
  - d) oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessario per la costruzione;
  - e) prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
- 4 Il Comune non provvederà ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore pari o superiore a quello predeterminato.
- 5 I valori venali di cui al comma 2 del presente articolo sono soggetti a revisione con scadenza triennale.

## **ARTICOLO 16**

### **BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI IN CASO DI COSTRUZIONE IN CORSO, DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATO E DI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO**

( art. 5 – D.Lgs. 504/92 )

1. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di intervento di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettera *c*), *d*) ed *e*), della legge 5 Agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 4, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

## **ARTICOLO 17**

### **BASE IMPONIBILE DEI TERRENI AGRICOLI**

( art. 5 – D.Lgs. 504/92; Art. 3 – comma 51 Legge 662/961)

1. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, aumentato del 25% , un moltiplicatore pari a settantacinque.

## **ARTICOLO 18**

### **BASE IMPONIBILE DEI TERRENI AGRICOLI CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI E DA IMPRENDITORI AGRICOLI A TITOLO PRINCIPALE**

( art. 9 – D.Lgs. 504/92; Art. 58 D.Lgs. 446/97)

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, così come individuati nel precedente art. 4 - comma 3 - lett. C) del presente Regolamento, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente €. 25.000,00 e con le seguenti riduzioni:
  - a) del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 25.000,00 €. e fino ad €. 61.975,00;
  - b) del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 61.975,00 €. e fino ad €. 103.291,00;
  - c) del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente €. 103.291,00 e fino a 129.114,00 €.
2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono riportati proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.

## **TITOLO IV**

### **DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA. RIDUZIONI E DETRAZIONI**

#### **ARTICOLO 19**

##### **DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE**

( Art. 6 e 12 D.Lgs. 504/92 nel testo modificato dall'art. 1, comma 156 legge 17.11.2006, n. 296 )

1. Con deliberazione da adottare prima dell'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale determina l'aliquota dell'imposta, da un minimo del 4 ad un massimo del 7 per mille; l'aliquota può essere modificata entro tali limiti.
2. In caso di mancata adozione, le aliquote si intendono confermate nella stessa misura dell'anno precedente.

#### **ARTICOLO 20**

##### **DIVERSIFICAZIONE DELLA TARIFFA**

( Art. 6 D.Lgs. 504/92 ; art. 4- comma 1 – D.Lgs. 437/96; art. 58 D.Lgs. 446/97)

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 17 - punto 1. - del presente Regolamento, l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille , né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tali limiti, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.
2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico – sociale, individuate con deliberazione del consiglio comunale.
3. Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.
4. L'aliquota può essere stabilita dal Comune nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività , la costruzione e l'alienazione di immobili.
5. La deliberazione è pubblicata per estratti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

## **ARTICOLO 21**

### **DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA**

( Art. 6 – D.Lgs. 504/92)

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nel Comune nel periodo d'imposta.

## **ARTICOLO 22**

### **RIDUZIONI D'IMPOSTA**

( Art. 8 – D.Lgs. 504/92 ; Art. 3 – comma 56 – Legge 662/96; Art. 1 - comma 4 – Ter D.L. 16/93; Art. 58 D.Lgs. 446/97)

1. La riduzione dell'imposta del 50% di cui all'art. 8 – comma 1 – del Decreto 504/92 per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati opera alle seguenti condizioni:
  - a) i requisiti che danno diritto alla riduzione sono accertati dall'Ufficio Tecnico comunale su richiesta del soggetto passivo dell'imposta, con perizia i cui oneri sono a carico dell'interessato, resa nei termini di 30 giorni dalla richiesta. Il contribuente

ha facoltà di far risultare la sussistenza dei predetti requisiti con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

- b) Sono considerati inagibili o inabitabili ai fini del presente articolo i fabbricati oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso a cui sono destinati.
  - c) Sono considerati altresì inagibili o inabitabili i fabbricati colpiti dal sisma del 23.11.1980 e successivi e non ancora riattati, purché per gli stessi sia stata emessa ordinanza di sgombero.
2. Non si considerano inidonei all'uso a cui sono destinati gli immobili non agibili a seguito di interventi edilizi di risanamento o ristrutturazione degli stessi.
  3. La riduzione dell'imposta opera a far data dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 – lettera a) del presente regolamento o dal giorno in cui gli interessati fanno pervenire all'ente la dichiarazione sostitutiva indicata nel medesimo comma.
  4. I contribuenti devono comunicare all'ente il venir meno delle condizioni di inagibilità o inabilità entro 30 giorni dal loro verificarsi.

## **ARTICOLO 23**

### **ESENZIONI**

( Art. 59, comma 1, lettera b) e c) D.Lgs. 15.12.697 n. 446 e art. 7, comma 2 bis D.L. 30.09.95 n. 203, legge di conversione n. 248 del 2.12.2005 )

1. In deroga alle disposizioni di cui alla lett. a)- comma 1 – dell'art. 7 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti Enti, dalle Aziende sanitarie locali a condizione che gli stessi siano destinati ed adibiti allo svolgimento dei loro compiti istituzionali .
2. Dette disposizioni si applicano per i soli fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive, nonché allo svolgimento di attività di cui all'art. 16, lett. a) della legge 20 Maggio 1985, n. 222<sup>2</sup> siano posseduti a titolo di proprietà, o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'Ente non commerciale utilizzatore, a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle suddette attività.

## **ARTICOLO 24**

### **FABBRICATI FATISCENTI**

( Art. 59 D.Lgs. 446/97)

1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno sei mesi.

---

<sup>2</sup> Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi

1. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.

## **ARTICOLO 25**

### **NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.
2. Per pertinenze si intendono gli immobili che, catastalmente siano iscritti alla categoria C2 (deposito) e C6 (autorimesse) e C7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili).
3. L'esenzione dell'imposta è limitata alle sole categorie di cui al comma 1 del presente articolo a quelle di cui al successivo articolo 26 ed a tutte le relative pertinenze.

## **ARTICOLO 26**

### **UNITA' IMMOBILIARI EQUIPARATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE**

( Art. 8 D.Lgs. 504/92 ; Art. 3- comma 56 Legge 662/96; Art. 1 comma 4 – Ter D.L. 16/93; Art. 59 D.Lgs: 446/97)

1. Sono equiparate all'abitazione principale:
  - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari;
  - b) agli alloggi regolarmente assegnati con patto di futura vendita e riscatto dagli Istituti autonomi per le case popolari;
  - c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
  - d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
  - e) le unità immobiliari destinate ad abitazioni e concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale sino al 2° grado (genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle, nipoti)
  - f) le unità immobiliari dei cittadini residenti all'estero non locate

- g) le pertinenze destinate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà, in locazione o di altro diritto reale. Si considerano pertinenze anche le unità immobiliari iscritte in catasto in categoria catastale C/2 ( Depositi, cantine e simili), C/6 ( stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 ( tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili) e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale;
- h) Unità immobiliari di Cat. A intercomunicanti ed asservite all'abitazione principale iscritte al N.C.U. con distinti Sub. nello stesso foglio e Num. La base imponibile per il calcolo dell' imposta sarà formata dalla somma delle rendite catastali di dette unità immobiliari, compresa l'abitazione principale.

## ARTICOLO 27

### ESCLUSIONE DALL'IMPOSTA DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

( Art. 1, commi 1, 2, 3 e 6 D.L. 93/2008 convertito dalla legge 126/08)

1. A decorrere dall'anno 2008 sono escluse dall'Imposta Comunale sugli immobili le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, così come indicato nei precedenti articoli 22 e 23 del presente Regolamento, rientranti in una delle seguenti categorie catastali
  - A/2: Abitazioni di tipo civile;
  - A/3: Abitazioni di tipo economico;
  - A/4: Abitazioni di tipo popolare;
  - A/5: Abitazioni di tipo ultrapopolare;
  - A/6: Abitazioni di tipo rurale;
  - A/7: Abitazioni in villini
2. Per le seguenti altre categorie catastali A, anche se adibite ad abitazione principale, continuano ad applicarsi l'imposta deliberata e le detrazioni previste dall'art. 8 – commi 2 e 3 del D.Lgs. 504/92:
  - A/1: Abitazioni di tipo signorile;
  - A/8: Abitazioni in ville;
  - A/9: Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici.
3. L'esclusione dall'imposta si applica anche ai soggetti passivi che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato a sua abitazione e situata nel territorio comunale.

4. L'esclusione dell'imposta si applica, altresì, anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le case popolari.

## **ARTICOLO 28**

### **SOPPRESSIONE DELL'OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI CONCERNENTI LA SOGGETTIVITA' PASSIVA**

(Art. 37, c. 53 D.L. 4 Luglio 2006, n. 223, conv. dalla legge 4 Agosto 2006, n. 248, nel testo modificato dall'art. 1, c. 174, legge 27/12/2006, n. 296)

1. A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione o comunicazione degli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, salvo nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste per l'invio del modello unico informatico.

## **ARTICOLO 29**

### **VERSAMENTI**

1. Si considerano regolarmente effettuati i versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri per un immobile determinato, ed a condizione che il debito d'imposta sia stato interamente assolto.
2. L'imposta liquidata in sede di autotassazione o di accertamento deve essere corrisposta con le modalità stabilite dall'art. 44 del Regolamento generale delle Entrate Comunali. . Gli importi sono arrotondati all'euro, per difetto se la frazione non è superiore a 0,50 per eccesso nel caso contrario.
3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo annuo risulta inferiore ad €. 12,00

## **ARTICOLO 30**

### **RIMBORSI**

( Art. 13 D.Lgs. 504/92; Articolo 58 Dlgs. 446/97)

1. Il contribuente può richiedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura prevista per legge;
2. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1 possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione

del provvedimento di rimborso, essere compensare con gli importi dovuti a titolo di I.C.I.

3. Non si procede a rimborso quando l'importo non risulta superiore ad € 16,53
4. Ai fini dell'applicazione del disposto di cui al precedente comma 2 sulla compensazione fra debiti d'imposta e crediti da rimborso, l'Ufficio Tributi trasmette ai contribuenti che hanno presentato istanza di rimborso una comunicazione con l'indicazione delle somme liquidate e l'avviso della facoltà di compensazione da esercitarsi entro sessanta giorni dalla trasmissione della nota.
5. I contribuenti non possono autonomamente compensare i crediti e i debiti d'imposta in assenza della liquidazione del credito da parte del Comune.

## **TITOLO V**

### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

#### **ARTICOLO 31**

##### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., l'istituto d'accertamento con adesione del contribuente.
2. L'attivazione dell'accertamento con adesione è attivabile esclusivamente per gli accertamenti d'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dell'imposta conseguente all'attività di controllo.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materiale concordabile e, quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni di "diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il Funzionario responsabile dell'Imposta, di cui all'art. 11, c.4, del D.Lgs. 504/92.
5. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice, nei confronti di un contitolare o di un contribuente nei cui riguardi è intervenuta la definizione.
6. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
7. A seguito della definizione, le sanzioni dovute si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
8. La procedura per l'accertamento con adesione può essere attivata:
  - a) ad iniziativa dell'Ufficio responsabile dell'imposta, prima della notifica dell'accertamento;

- b) ad iniziativa dell'Ufficio responsabile dell'imposta in concomitanza con la notifica dell'avviso di accertamento;
  - c) ad istanza del contribuente, nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento non proceduto dall'invito di cui ai precedenti punti a) e b).
9. La presentazione dell'istanza anche da parte di un solo obbligato in solido, comporta la sospensione per tutti i coobbligati, nei termini per l'impugnazione dell'atto ed in tal caso, l'accertamento con adesione del contribuente può essere definito anche da uno solo degli obbligati. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto, limitatamente agli immobili oggetto dell'accertamento. Sono escluse adesioni parziali riguardanti il medesimo immobile; se nello stesso atto di accertamento sono contenuti più immobili, il contribuente può addivenire alla definizione anche per un solo immobile.
10. L'atto di accertamento con adesione è redatto in forma scritta in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Funzionario Responsabile dell'Imposta Comunale sugli immobili. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun immobile, gli elementi e le motivazioni su cui la definizione si fonda, nonché la base imponibile concordata, l'importo della maggiore imposta e delle sanzioni dovute, anche in forma rateale.
11. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui al comma 10, con le modalità di esecuzione dei versamenti stabiliti dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
12. La definizione dell'accertamento di adesione si perfeziona con il versamento di cui al precedente comma 11.
13. Per quanto non regolamentato in materia, si fa espresso rinvio alle norme del D.Lgs. 218 del 19/6/1997 e ss.mm.ii. <sup>3</sup>

## ARTICOLO 32

### AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il responsabile dell'Ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
- a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione.
  - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.

---

<sup>3</sup> Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 luglio 1997, n. 165.

2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la Commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. Una volta definito il perfezionamento, l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

### **ARTICOLO 33**

#### **PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 28 e 29 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti:
  - a) La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.
  - b) Il valore definitivo vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale.
  - c) Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

### **ARTICOLO 34**

#### **ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta ad un quarto.

## **ARTICOLO 35**

### **ADEMPIMENTI SUCCESSIVI**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro trenta giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 31 con le modalità ivi indicate.
2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, con le modalità stabilite dall'art. 15 – commi 2, 3, 4 e 5 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con atto deliberativo consiliare n. 8 del 19.3.1999.

## **ARTICOLO 36**

### **PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE**

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 32, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 e, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al già richiamato articolo 15 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

## **TITOLO VI**

### **COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO**

## **ARTICOLO 37**

### **COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO**

( Art. 59 – comma 1 – lett. p) D.Lgs. 446/97 )

Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.

1. In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs 15 dicembre 1977 n. 446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento dell'1% delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

## **ARTICOLO 38**

### **UTILIZZO DEL FONDO**

1. Le somme di cui al precedente art. 34 saranno ripartite annualmente, entro il 31 Dicembre, dal Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria con apposita determinazione, nel rispetto delle seguenti percentuali:
  - a) per migliorare le attrezzature anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura del 25%;
  - b) per l'arredamento dell'ufficio tributi, nella misura del 25%;
  - c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura del 50%;
2. Con determinazione del responsabile dell'Area Economico - Finanziaria sarà assegnato al personale dipendente dell'ufficio tributi il premio incentivante e la liquidazione sarà disposta entro il 31 gennaio successivo.

## **TITOLO VII**

### **SANZIONI – RAVVEDIMENTO**

## **ARTICOLO 39**

### **SANZIONI ED INTERESSI**

1. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura fissata dalle norme vigenti.

## **ARTICOLO 40**

### **RITARDATI ED OMESSI VERSAMENTI**

1. Chi non esegue in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% per cento di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

## **ARTICOLO 41**

### **PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.
2. L'Ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs n. 472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un  $\frac{1}{4}$  della sanzione indicata nell'atto di contestazione.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs n. 472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18. Del D.Lgs n. 472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.
5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

## ARTICOLO 42

### IRROGAZIONE IMMEDIATA DELLE SANZIONI

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 38, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di  $\frac{1}{4}$  delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

## ARTICOLO 43

### RAVVEDIMENTO

1. La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.L.gs.472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:
  - a) ad  $\frac{1}{8}$  del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
  - b) ad  $\frac{1}{8}$  del minimo, nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore;
  - c) ad  $\frac{1}{6}$  del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine prescritto per la comunicazione di cui al precedente articolo 25 per gli anni in cui la stessa era prevista;
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto.

## **TITOLO VIII**

### **NORME FINALI**

#### **ARTICOLO 44**

##### **NORME ABROGATE**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

#### **ARTICOLO 45**

##### **SOPPRESSIONE DELL'OBBLIGO DEI CONTROLLI FORMALI**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è soppresso l'obbligo del controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati dal contribuente per gli anni precedenti all'adozione del regolamento medesimo.

#### **ARTICOLO 46**

##### **PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### **ARTICOLO 47**

##### **ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno 2009 e unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

## ARTICOLO 48

### CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
  - a ) le leggi nazionali e regionali;
  - b ) lo statuto comunale ;
  - c ) i regolamenti comunali .